

INTERPELLANZA

Atti osceni alla scuola media di Bellinzona nel maggio 2005, mancata segnalazione alla Magistratura: mezze verità o peggio?

del 29 gennaio 2007

Il presente atto parlamentare persegue un duplice scopo:

- quello di permettere al Governo di fornire risposte veritiere agli interrogativi che alcuni colleghi e molti cittadini (specialmente i genitori di allievi che frequentano le scuole medie) si sono posti;
- quello di evitare che quanto accaduto e le risposte rassicuranti fornite dal Governo sul tema degli atti osceni commessi alle scuole medie di Bellinzona possano costituire precedente cui i responsabili scolastici si potranno in futuro appellare per evitare di denunciare alla Magistratura reati commessi da loro allievi.

Il 19 dicembre 2006 il Consiglio di Stato ha risposto a due interrogazioni presentate rispettivamente il 6 dicembre dal collega Lorenzo Quadri e il 7 dicembre dal collega Alessandro Torriani che si riferivano ad atti osceni consumati alla scuola media di Bellinzona.

Il Governo, dopo aver sottolineato come nessuno avrebbe mai tentato né voluto nascondere o sminuire l'episodio di bullismo all'origine dei ricordati atti parlamentari, scrive tra l'altro:

- *«La scuola non appena è stata informata ha aperto un'inchiesta interna per appurare fatti e responsabilità».*
- *«Conclusa questa fase e riconosciuti i colpevoli ha provveduto il giorno stesso ad informare i genitori degli allievi preannunciando loro che avrebbe preso delle sanzioni nei confronti dei quattro autori del gesto».*

Da questa ricostruzione si deduce che è in quel preciso momento (ossia quando ha appurato i fatti e riconosciuto i colpevoli) che si sarebbe dovuta porre alla Direzione la questione a sapere se occorresse o meno segnalare la cosa alla Magistratura.

Nessuna segnalazione è però avvenuta. Perché?

Secondo il Consiglio di Stato la ragione *«è molto semplice: la scuola non ha fatto nessuna segnalazione all'Autorità giudiziaria poiché informata che questo passo era già stato compiuto dalla parte lesa».*

Davvero - come scrive il Governo - *«la scuola ha agito correttamente»* limitandosi, quale sanzione, a escludere i responsabili dell'atto di bullismo dalla passeggiata scolastica e assegnando loro la nota 4 in comportamento a fine anno?

Ne dubito fortemente.

Il tenore dell'art. 181 del nostro CPP è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni:

D. Denuncia dell'autorità

Art. 181

Ogni autorità, funzionario o pubblico impiegato, che nell'esercizio delle sue funzioni ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Procuratore pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.

La ricostruzione dei tempi degli atti compiuti e di quelli invece dai quali ci si è astenuti portano a credere che la Direzione, nelle sue prese di posizione, sia stata costretta ad arrampicarsi sui vetri per non ammettere le sue omissioni.

Sottolineo che il citato articolo di legge prescrive che il rapporto al Procuratore pubblico sia "immediato".

Le risposte che il Governo fornirà alle domande poste da questa interpellanza permetteranno di avvalorare o di fugare i miei dubbi.

Il Consiglio di Stato scrive - in conclusione alla sua risposta alle interrogazioni Quadri e Torriani - che quanto accaduto suggerisce al DECS «*di esaminare e di valutare la portata degli art. 69 e 70 del Regolamento sulla scuola media (interventi e sanzioni; provvedimenti disciplinari di competenza dell'Ufficio dell'insegnamento medio) in vista di un eventuale aggiornamento*».

Gli stessi recitano:

Interventi e sanzioni

Art. 69

¹*Le mancanze disciplinari danno luogo, quale primo intervento, a un colloquio chiarificatore ed educativo tra allievi e insegnanti e a un richiamo; in casi di una certa gravità devono esservi associati i genitori, il docente di classe e il direttore della scuola.*

²*Per mancanze disciplinari ripetute o gravi il consiglio di direzione può adottare i seguenti provvedimenti:*

- a) richiamo scritto alla famiglia;*
- b) obbligo di svolgere delle attività a scuola fuori orario;*
- c) obbligo di risarcire i danni arrecati;*
- d) esclusione da uscite scolastiche e da altre iniziative particolari, sostituite da altra attività;*
- e) sospensione dall'insegnamento fino a tre giorni.*

Provvedimenti disciplinari di competenza dell'UIM

Art. 70

¹*Quando il comportamento di un allievo pregiudica manifestamente la regolarità della vita scolastica, l'UIM può sospendere un allievo per una durata superiore a tre giorni e, secondo i casi, chiedere l'intervento delle autorità di vigilanza sui minorenni o di servizi specialistici.*

²*La proposta di sospensione deve essere formulata per iscritto dal consiglio di direzione, previo colloquio con la famiglia, in collaborazione con il servizio di sostegno pedagogico.*

³*Entro un tempo ragionevole, l'allievo ancora in età d'obbligo scolastico è riammesso a scuola, salvo nel caso in cui sia disposta la collocazione in istituti speciali.*

⁴*L'UIM, su proposta del consiglio di direzione, può decretare l'esclusione dalla scuola di allievi già prosciolti dall'obbligo scolastico, quando il rendimento e il comportamento siano manifestamente negativi.*

⁵*Contro le decisioni dell'UIM è data facoltà di reclamo.*

È certamente buona cosa porsi la questione a sapere se queste norme debbano essere aggiornate; ma mi pare che si parta col piede sbagliato se si ritiene corretto il comportamento della Direzione nel caso che ci occupa, comportamento - come detto - che può sì parere rispettoso dei succitati articoli ma che è in palese violazione di una norma legale superiore, quella dell'art. 181 CPP, articolo per altro sorprendentemente non richiamato nemmeno nella risposta del Governo! Come si può immaginare che i direttori delle scuole possano essere nei prossimi mesi - come scrive il Consiglio di Stato - «*informati sulle modalità da seguire nella gestione dei casi problematici e sulle responsabilità che concernono le diverse istanze coinvolte*» se si fa strame del citato articolo

del CPP? se si ritiene che l'agire della Direzione delle medie di Bellinzona nella vicenda degli atti osceni di maggio 2005 sia stato perfettamente corretto? Questo preoccupa!

Chiedo quindi al Governo di fare chiarezza:

1. corrisponde al vero che la scuola ha avuto gli elementi che le hanno permesso di conoscere il reato commesso e di risalire agli autori in data 2 maggio?
2. Corrisponde al vero che la denuncia da parte dei famigliari della vittima è stata presentata solo il 13 giugno?
3. Come si può conciliare un così lungo periodo di riflessione con la disposizione legale del CPP sopra ricordata che esige che rapporto sia immediatamente presentato alla magistratura?
4. È tra l'altro corretto far dipendere la segnalazione alla Procura prevista dall'art. 181 CPP da parte di autorità, funzionari o pubblici impiegati dal fatto che vi sia stata o meno una denuncia da parte di rappresentanti della vittima? Quale controindicazione si vede a che vi sia concomitanza tra i due passi?
5. Non crede il Consiglio di Stato che al di là della revisione del regolamento delle scuole medie sarebbe buona cosa che i docenti (a non solo loro....) fossero resi attenti dell'esistenza di un articolo del CPP (art. 181) che non lascia spazio a valutazioni di sorta: se sembrano essere dati (come nel caso concreto) gli estremi di commissione di un reato la segnalazione alla magistratura è obbligatoria anche se la eventuale pubblicità a essa legata rischia di portare momentaneamente pregiudizio all'immagine della scuola stessa?

Alex Pedrazzini